

n. 64

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Rossella CATENA	Componente est
Dott. Martino ROSATI	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Stefano OLIVA	Componente

DECISIONE

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale Molise il 23 agosto 2022 ha dichiarato invalida la lista « NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI – L'ITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO ITALIA BRUGNANO – UDC».» dei candidati per la Camera dei deputati in quanto "... l'articolo 22 comma 1 numero 3 del d.p.r. 30 marzo 1957, numero 361, prevede che l'ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18 bis comma 3 e che per il collegio plurinominale per la camera, nella fattispecie, è stato indicato un solo candidato, mentre l'articolo 18 bis citato prevede un minimo di due candidati per il caso del Molise (in cui il numero dei seggi proporzionali è pari ad uno)".

La lista ha proposto ricorso deducendo:

- La abrogazione parziale implicita all'articolo 18 bis, comma 3 l. cit. in quanto la legge costituzionale 1/2020, successiva a tale disposizione, che ha ridotto il numero dei parlamentari, nel fissare per la circoscrizione Molise un solo seggio nel collegio plurinominale, ha implicitamente abrogato la disposizione in questione. Non è, difatti, ragionevole una previsione di un numero di candidati minimo superiore ai posti disponibili:

- Comunque, vi era la possibilità di integrazione della lista ai sensi dell'art. 22, comma 1, numero 6 ter, d.p.r. 361/1957.

L'ufficio centrale circoscrizionale, con proprie deduzioni al ricorso:

- Rileva che non è possibile ritenere esservi stata una abrogazione parziale in quanto anche prima della riduzione del numero dei parlamentari nel 2020 il collegio in questione prevedeva un solo seggio.
- *"nel caso di specie la riscontrata violazione della disposizione che impone un numero minimo di due candidati del collegio plurinomiale della Camera dei deputati è superabile con l'inserimento, nel posto vacante, del candidato supplente, come previsto dall'articolo 22, comma 1 n. 6 ter, A, d.p.r. 361/1957. E, peraltro, nella fattispecie, risulta rispettata l'alternanza di genere, essendo il candidato supplente di sesso diverso rispetto all'unica candidata effettiva indicata."*

Ritenuto che:


il ricorso è fondato.

Sussiste anche per il collegio in questione l'obbligo di indicare almeno due candidati per testuale previsione di legge; tale scelta normativa non è affatto illogica in quanto, evidentemente, considera la possibilità che il primo candidato eletto per varie ragioni possa non accettare etc.

Ma, come lo stesso ufficio circoscrizionale ha rilevato (pur non rivedendo la propria decisione), era certamente possibile applicare la disposizione dell'art. 22, comma 1 n. 6 ter, A, d.p.r. 361/1957.

Quindi, constatata la violazione della disposizione che prevede che il numero dei candidati della lista per il collegio plurinomiale non possa essere inferiore a due, per essere stato indicato il solo nome della candidata Filomena Calenda, va esercitato il potere/dovere dell'ufficio elettorale di inserire al secondo posto della lista il primo candidato supplente nel rispetto della regola di alternanza di genere.

La lista, quindi, previo inserimento al secondo posto del candidato supplente Vittorio A. Colarelli, va ammessa.



PQM

Accoglie il ricorso e per l'effetto


previo inserimento al secondo posto della lista del candidato supplente Vittorio A. Colarelli, ammette la lista "NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - L'ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNANO - UDC".

Si comunichi

Si inviti il presentatore a correggere immediatamente il codice fiscale del candidato Colarelli, mancante di un carattere

Roma, 27 agosto 2022.

I componenti



Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 27/8/2022 ore 12⁰⁵

